

Ente Erogatore Sicilia

Data di pubblicazione 25/05/1991

Oggetto L.R. 23 maggio 1991, n. 32.
Interventi per il settore agricolo. (Capo III)

Obiettivo Il Capo III della L.R. 32/1991 autorizza la Regione a concedere contributi finalizzati al miglioramento dell'efficienza operativa e strutturale delle cooperative agricole siciliane e dei loro consorzi nonché alla realizzazione del loro equilibrio economico e finanziario.

Beneficiari Destinatari dei contributi regionali sono:
A) cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti per la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci;
B) cooperative agricole e loro consorzi, associazioni riconosciute di produttori agricoli e loro unioni, anche associati in partecipazione, ai soli fini dell'attuazione del programma, tra di loro e/o ad imprese nazionali od estere operanti nel settore industriale e della distribuzione.

Azioni La Regione eroga contributi ai soggetti di cui alla lettera A) per le seguenti attività:

- 1) certificazione del bilancio aziendale;
- 2) piano di risanamento nel caso gli indicatori di efficienza ricavati dal bilancio certificato dovessero discostarsi dai valori limite fissati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
- 3) progetti di sviluppo finalizzati all'adeguamento della struttura e della dimensione economica dei citati soggetti mediante:
 - a) la fusione e l'incorporazione di società cooperative;
 - b) l'acquisizione in tutto o in parte di strutture e dotazioni di cooperative che possono essere acquisite anche da enti pubblici regionali;
 - c) la ristrutturazione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature ai fini dell'innovazione di prodotto e di processo;
 - d) la creazione di punti di vendita;
 - e) l'acquisizione e la dotazione strutturale di spazi di vendita in mercati all'ingrosso e nella grande distribuzione;
 - f) l'adeguamento dell'organizzazione aziendale, da realizzare anche con la creazione e con il potenziamento di sistemi informatici nonché l'impiego di manager, esperti e quadri tecnici ed amministrativi dotati di esperienza e professionalità adeguate alla nuova dimensione operativa.

La Regione eroga contributi ai soggetti di cui alla lettera B) per:

- 4) l'attuazione di programmi di commercializzazione (durata 3 - 5 anni) tendenti al collocamento di prodotti agricoli siciliani freschi e/o trasformati, nel mercato nazionale ed estero, per un valore medio annuo non inferiore a 3.000 milioni di lire. Detti programmi possono comprendere:
 - a) l'organizzazione della produzione, dei conferimenti, della distribuzione e delle vendite;
 - b) il controllo qualitativo e fitosanitario del prodotto;

- c) lo studio e la messa a punto, per conto dei soci conferenti, di metodi di coltivazione biologici nel rispetto degli equilibri naturali, da attuare nelle singole aziende;
- d) la pubblicità e le attività promozionali;
- e) le indagini di mercato;
- f) l'utilizzazione di esperti in tecnologie di trasformazione e di condizionamento dei prodotti agricoli e zootecnici, nonché in organizzazione aziendale e in tecniche di mercato. Sono ammissibili le spese per consulenze o, nel caso di prestazione di lavoro a carattere continuativo, per la retribuzione e per gli oneri contributivi limitatamente ad un periodo di tempo non superiore a tre anni;
- g) la formazione e l'aggiornamento di personale tecnico ed amministrativo;
- h) la ricerca e l'attuazione di iniziative rivolte ad innovazioni di processo e di prodotto, con particolare riguardo alle tecniche di lavorazione, a più razionali sistemi di trasporto, al condizionamento ed all'imballaggio;
- i) gli investimenti per:
 - l'acquisizione, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti, comprese macchine ed attrezzature e di strutture per la conservazione e per la lavorazione del prodotto, ubicati anche nei mercati di consumo fuori del territorio siciliano;
 - l'acquisizione di punti di vendita in mercati all'ingrosso e nella grande distribuzione, nonché la creazione di punti di vendita dei prodotti e l'acquisizione di strutture, dotazioni ed attività commerciali;
 - l'acquisizione di mezzi di trasporto anche ad atmosfera controllata, di containers, di impianti di pretrattamento e di attrezzature per la raccolta ed il condizionamento dei prodotti.

Spese ammissibili La Regione concede le seguenti agevolazioni:

- per le azioni di cui al punto 1) un contributo sino al 75% della spesa sostenuta;
- per le azioni di cui al punto 2) l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) concede un mutuo commisurato al 75% della spesa complessiva ammissibile a condizione che il restante 25% sia coperto con versamenti dei soci che a tal fine possono avvalersi dell'art. 32 della L.R. n. 13/1986. Detto mutuo, da estinguersi in non più di quindici annualità posticipate, è gravato da un tasso di interesse del 4%. Le cooperative agricole ed i loro consorzi possono usufruire una sola volta dei suddetti aiuti.
- per le azioni di cui al punto 3) lettera a) gli aiuti di cui al punto 2);
- per le azioni di cui al punto 3) lettere b), c), d) ed e) un aiuto fino al 75% della spesa ammessa. L'aiuto può essere disposto nella forma di contributo in conto capitale o di equivalente concorso negli interessi su un mutuo o di una combinazione delle due forme. Per contratti di leasing il contributo è erogato in conto canoni;
- per le azioni di cui al punto 3) lettera f) un contributo in conto capitale sino al 90% della spesa ammessa (acquisti, consulenze o prestazioni di lavoro a carattere continuativo; per queste ultime l'aiuto è concesso per un periodo non superiore ad 3 anni);
- per le azioni di cui al punto 4) lettere a), b), c), d), e), f), g), h) un contributo in conto capitale sino al 90% della spesa ritenuta ammissibile;
- per le azioni di cui al punto 4) lettera i) un aiuto sino al 75% della spesa

ammessa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale o di equivalente concorso negli interessi su un mutuo o di una combinazione delle due forme. Per il contratto di leasing il contributo è erogato in conto canoni;

- un concorso negli interessi su prestiti di durata sino a 12 mesi di importo non superiore al 30% del fatturato annuale. La quota di interesse a carico dell'organismo beneficiario è pari al 4%.

Procedure I soggetti di cui alla lettera A) per poter beneficiare degli aiuti devono presentare domanda all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste completa della certificazione del bilancio aziendale.

I soggetti di cui alla lettera B) per la concessione degli aiuti devono presentare all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste una proposta di massima, corredata del preventivo di spesa per la predisposizione del programma e del relativo studio di fattibilità.

Data scadenza

Scadenza

Fonte normativa Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Riferimenti normativi L.R. 23 maggio 1991, n. 32 (G.U.R. 26/1991).

Modulistica

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Regione Sicilia - Giunta regionale - Assessorato dell'agricoltura e delle foreste Viale Regione Siciliana, 2675 (angolo via Leonardo da Vinci) - 90145 Palermo
